



COMUNE DI SAN CLEMENTE

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE PER LA TUTELA DEL CLIMA ACUSTICO AMBIENTALE

Approvato con Delibera di C.C. n. 35 del 28/09/2023

MAGGIO 2023

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ART.3 DEFINIZIONI.....	4
CAPO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – CANTIERI	5
ART. 4 ATTIVITÀ RUMOROSE NELL' AMBITO DI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI.....	5
ART. 5 ORARI E VALORI LIMITE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE NEI CANTIERI	5
ART. 6 DISCIPLINA DEI CANTIERI ESTERNI	5
ART. 7 DISCIPLINA DEI CANTIERI INTERNI.....	5
ART. 8 DISPOSIZIONI COMUNI CANTIERI ESTERNI - INTERNI.....	6
ART. 9 COMUNICAZIONI, AUTORIZZAZIONI E DEROGHE PER ISTANZA SINGOLA.....	6
ART. 10 COMUNICAZIONI PER AUTORIZZAZIONI IN DEROGA A CARATTERE GENERALE	7
ART.11 ESCLUSIONI.....	7
CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – ATTIVITA' AGRICOLE.....	8
ART. 12 ATTIVITÀ AGRICOLE	8
ART. 13 CANNONCINI ANTISTORNO ED ALTRI DISSUASORI SONORI PER VOLATILI.....	8
CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – PUBBLICO SPETTACOLO ED ASSIMILABILI	9
ART. 14 LIMITI ACUSTICI PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	9
ART. 15 LOCALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	10
ART. 16 COMUNICAZIONI, AUTORIZZAZIONI E DEROGHE PER MANIFESTAZIONI IN AREA PUBBLICA.....	10
ART. 17 ESCLUSIONI.....	11
ART. 18 ATTIVITÀ RUMOROSE ESERCITATE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI PRIVATI E LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	11
CAPO V – DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI SORGENTI SONORE.....	14
ART. 19 DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	14
CAPO VI – MISURAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI.....	16
ART. 20 ORDINANZE	16
ART. 21 MISURE	16
ART. 22 CONTROLLI.....	16
ART. 23 SANZIONI	17
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	18
ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	18

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina lo svolgimento sul territorio comunale di attività rumorose ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 447/95 ed ai sensi del comma 1, dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001, tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Giunta Regionale con la Delibera del 21/09/2020 n. 1197, inerente "*Criteria per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*".
2. In particolare concerne:
 - 2.1. il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti fissati sia per lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi degli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sia per lo svolgimento di altre attività comportanti rumore;
 - 2.2. le regole per l'attività di cantiere, l'attività agricola, ed altre particolari forme di emissioni rumorose che, per loro caratteristica, sono temporanee in quanto si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito;
 - 2.3. le norme di cui al presente capo si applicano anche a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui all'articolo 8, comma 2, lettere c, d, e (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) della legge 447 del 1995, agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità di cui all'art. 3 delle presenti norme;
3. Da dette prescrizioni, criteri ed indirizzi sono escluse le fonti di rumore derivanti dai comportamenti umani che disturbano le occupazioni ed il riposo delle persone, quali gli schiamazzi e l'utilizzo improprio di apparecchi radiofonici, o da responsabilità circa gli strepiti di animali o altre fattispecie disciplinate dal Codice Penale, art. 659, comma 1.

Art. 2 Normativa di riferimento

1. In materia di inquinamento acustico si applicano le disposizioni e le definizioni in materia di cui alla **Legge n. 447/95 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico"** e Decreti o Regolamenti applicativi da essa discendenti;
2. Sono riferimento, inoltre, quali norme derivate, ossia discendenti dalle competenze attribuite dalla stessa Legge Quadro n. 447/95 e s.m.i. le norme e direttive regionali emesse ai sensi dell'art. 4 e le disposizioni in materia di inquinamento acustico che i Comuni hanno stabilito ai sensi dell'art. 6 comma 1 e art 6 comma 2 nei Regolamenti Comunali in applicazione delle norme nazionali e regionali;
3. Vengono di seguito elencati i principali riferimenti normativi:
 - 3.1. L. 447 del 26 ottobre 1995 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*"
 - 3.2. D.P.C.M. 14.11.1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" con particolare riferimento ai valori limite, di emissione ed immissione, di attenzione e di qualità stabiliti di cui alle tabelle A,B,C,D allegate e relativi criteri tecnici applicativi in ordine a quanto stabilito in materia dall'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ;
 - 3.3. Decreto del Ministero dell'Ambiente 16/03/98 - "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*" in ordine a quanto stabilito in materia dall'art. 3, comma 1,

lettera c) della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

3.4. L.R. 15 del 9 maggio 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

3.5. Delibera della Giunta Regionale del 21/09/2020 n. 1197 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.

Art.3 Definizioni

1. Ai sensi del punto 2 dei Criteri di cui alla DGR n. 1197 del 21/09/2020 valgono le seguenti definizioni:
 - 1.1. **attività temporanea:** qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
 - 1.2. **attività agricola:** attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
 - 1.3. **cantiere temporaneo o mobile:** organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;
 - 1.4. **cantiere interno:** cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
 - 1.5. **cantiere esterno:** cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
 - 1.6. **manifestazione temporanea:** attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;
 - 1.7. **manifestazione temporanea in sito dedicato:** manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo destinato;
 - 1.8. **manifestazione temporanea in sito occasionale:** manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;
 - 1.9. **ricettore:** edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
 - 1.10. **ricettore sensibile:** edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;
 - 1.11. **sito:** singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
 - 1.12. **vincolo:** valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – CANTIERI

Art. 4 Attività rumorose nell'ambito di cantieri temporanei e mobili

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, in conformità alle definizioni di cui al precedente articolo 3, l'esercizio di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.
2. In caso di messa in opera di cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE, così come recepite dal legislatore nazionale, in materia di emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
3. All'interno dei cantieri, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere al minimo rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, posizionamento ponderato nel cantiere, ecc..).
4. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 5 Orari e valori limite delle attività rumorose nei cantieri

1. L'attività dei cantieri è svolta di norma tutti i giorni feriali **dalle ore 7:30 alle ore 20:00**.
2. L'esecuzione di **lavorazioni disturbanti** quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc., sono consentiti secondo i criteri di cui ai successivi punti, **dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00**.

Art. 6 Disciplina dei cantieri esterni

1. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70dBA, con tempo di misura (TM) >= 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
2. Durante gli orari in cui **non** è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero, dalle **ore 7:30 alle ore 8:00**, dalle **ore 12:00 alle ore 15:00** e dalle **ore 19:00 alle ore 20:00**, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura TM ≥ 10 minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza. Nelle more dell'approvazione della classificazione acustica valgono le disposizioni di legge.

Art. 7 Disciplina dei cantieri interni

1. Le attività dei cantieri in **ambienti interni** (ad esempio: unità immobiliare all'interno di un edificio), dovranno rispettare:
 - 1.1. I vincoli e limiti previsti per i cantieri esterni, per quanto concerne l'impatto con ricettori situati nelle immediate vicinanze (quali gli eventuali altri edifici circostanti);
 - 1.2. I soli vincoli in termini di giorni e orari di lavori, rispetto agli altri ambienti interni limitrofi / unità immobiliari (e quindi facenti parte del medesimo edificio).
2. Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre

che:

- 2.1. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- 2.2. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.
3. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 8 Disposizioni comuni cantieri esterni - interni

1. Ai cantieri esterni ed interni, i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili, il COMUNE DI SAN CLEMENTE ha facoltà di prescrivere maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per gli **edifici scolastici** tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.
2. Ai cantieri esterni ed interni è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, nei casi documentabili di:
 - 2.1 **necessità di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità** (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.);
 - 2.2 **situazione di pericolo** per l'incolumità della popolazione.

Art. 9 Comunicazioni, Autorizzazioni e deroghe per istanza singola

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati nel presente Regolamento necessita di comunicazione da inviare al COMUNE DI SAN CLEMENTE, **almeno 20 giorni prima** dell'inizio dell'attività, come da "**Mod. 1**". L'attività di cantiere può svolgersi se entro tale termine non sono intervenute richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.
2. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o gli orari riportati nel presente Regolamento possono richiedere **specifiche deroghe**. A tal fine va presentata idonea domanda al COMUNE DI SAN CLEMENTE, **almeno 45 giorni prima** dell'inizio delle attività, con le modalità previste nel "**Mod. 2**", corredata di tutta la documentazione necessaria, tra cui quella redatta da un Tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito eventualmente il parere di ARPAE non vincolante, entro 30 giorni dalla richiesta. Copia dell'autorizzazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.
3. Resta salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità dell'autorizzazione.
4. Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un **piano di monitoraggio acustico** dell'attività di cantiere.
5. È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

Art. 10 Comunicazioni per autorizzazioni in deroga a carattere generale

1. Nel caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 (sette) giorni lavorativi, le imprese possono presentare, con le modalità di cui al "**Mod. 3**", al COMUNE DI SAN CLEMENTE e ad ARPAE, per conoscenza, **almeno 60 giorni** prima dell'inizio delle attività, una comunicazione finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, **di validità annuale** ovvero **per tutta la durata dell'appalto**, qualora superiore, allegando tutta la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica.
2. I lavori si intendono tacitamente autorizzati se **entro 45 giorni** dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o motivi ostativi da parte dell'Amministrazione comunale.
3. Il titolare dell'autorizzazione in silenzio assenso è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, al Comune e, per conoscenza ad ARPAE, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.
4. Qualora, sulla base della suddetta documentazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione in silenzio assenso deve provvedere a trasmettere al Comune e, per conoscenza ad ARPAE, **almeno 15 giorni** prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se **entro 10 giorni** dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione comunale.
5. Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'appalto, un **piano di monitoraggio acustico** dell'attività di cantiere, oltre a formulare eventuali ulteriori prescrizioni.
6. Copia della comunicazione per l'ottenimento in deroga dell'autorizzazione a carattere generale ("**Mod. 3**") e successiva corrispondenza intercorsa o estratti delle condizioni e prescrizioni per l'attuazione della deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.
7. È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver avviato e concluso con il silenzio assenso il procedimento amministrativo descritto nel presente articolato.

Art.11 Esclusioni

1. L'attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica è consentita in deroga agli orari di cui al presente Regolamento ed è esonerata dagli adempimenti amministrativi ivi previsti.

CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 12 Attività Agricole

1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, esercitate per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente, non necessitano, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della Legge, di un espresso provvedimento di autorizzazione, e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.
2. Non rientrano nelle attività di cui al precedente punto le attività agricole **in postazione fissa**, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercitate con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Per queste attività è possibile presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto segue:
 - 2.1 in caso di installazione di macchine/impianti a **distanza inferiore a 200 metri** da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge;
 - 2.2 in caso di installazione delle suddette macchine a **distanza inferiore a 50 metri** da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno.

Art. 13 Cannoncini antistorno ed altri dissuasori sonori per volatili

1. L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:
 - 1.1. fasce orarie: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
 - 1.2. cadenza di sparo ≥ 3 min;
 - 1.3. altri tipi di dissuasori: tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
 - 1.4. ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo/altoparlante non orientato verso residenze e comunque ad una distanza dagli edifici abitativi non inferiore a 100 metri per i cannoncini antistorno e non inferiore, di norma, a 100 metri per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi);
 - 1.5. In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥ 3 minuti.

**CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – PUBBLICO
SPETTACOLO ED ASSIMILABILI**

Art. 14 Limiti acustici per le manifestazioni temporanee

1. Nel territorio di San Clemente non sono previste manifestazioni temporanee in sito dedicato.
2. In difetto di specifica individuazione cartografica di destinazione urbanistica, ed a prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività di **Luna Park e Spettacoli viaggianti** che vengono effettuate in modo non permanente, devono rispettare i seguenti criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica (**tabella A** che segue):
 - 2.1 La rumorosità dovrà essere contenuta entro il limite di 70 dBA in facciata agli edifici maggiormente esposti; dopo le ore 23:30 dei giorni feriali e le ore 00:30 dei giorni festivi, dovranno essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14.11.1997;
 - 2.2 Gli impianti di amplificazione del suono dovranno essere orientati verso l'interno di ogni singola attrazione e posizionati in modo tale da evitare di esporre in maniera diretta le abitazioni vicine;
 - 2.3 Eventuali gruppi elettrogeni dovranno essere posizionati con particolare cura distante dalle abitazioni.

TABELLA A: AREE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA a) della L. 447/95

Sito destinato a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc. ...) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati.

SITO	AFFLUENZA	n. max di gg/anno	durata (ore)	LIMITE IN FACCIATA LAeq (dB)	LIMITE IN FACCIATA LASlow (dB)	limite orario	LIMITE PER PUBBLICO LASmax (dB)
Individuazione cartografica	Afflusso atteso > 5000 persone	6	8	70	75	24:00	108
	Afflusso atteso > 300 persone	10	4	65	70	23:30 ⁽¹⁾ 00:30 ⁽²⁾	108

Note:

- (1) Per i giorni feriali
- (2) Per i giorni festivi

I valori di LAeq di cui alle presenti tabelle non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse; si fa riferimento ad esempio a concerti di uno o più gruppi musicali organizzati all'interno di una manifestazione di più ampia durata e complessità.

3. Le **manifestazioni temporanee in sito occasionale** devono rispettare i limiti acustici indicati nella **Tabella B** che segue

TABELLA B: CRITERI E LIMITI PER SITI OCCASIONALI

Cat.	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata (ore)	N. max di gg/ anno	limite in facciata LAeq (db)	limite in facciata LAS (db)	limite orario	limite per pubblico LASmax (db)
1	Concerti all'aperto	> 1000	5	3*	95	100	0:30	108
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4	10	70	75	0:30	108
3	Concerti all'aperto	> 200	5	10*	85	90	0:30	108
4	Discoteche e similari all'aperto (cinema all'aperto, etc.)	> 200	4	16*	70	75	0:30	108
5	Attività musicali o di spettacolo quali ad es. cinema, piano – bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, etc.	< 200	4	20	70	75	0:30	108

Note: * non consecutivi

4. Al di fuori degli orari indicati nelle Tabelle devono comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.
5. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i rumori prodotti durante le manifestazioni temporanee che derivano da altre sorgenti diverse da quelle sonore amplificate e non, esempio accessori quali: frigoriferi, congelatori, condizionatori, compressori, ecc., per i quali si applicano le disposizioni impartite dai limiti di cui al DPCM 14/11/97 art. 4 (valori limiti differenziali di immissione). Sono in ogni caso fatti salvi i limiti eventualmente disposti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale.

Art. 15 Localizzazione delle manifestazioni temporanee

1. Tutto il territorio comunale, in difetto di specifica individuazione cartografica, potrà essere sede di svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo, salvo specifica individuazione cartografica di destinazione urbanistica o di vincoli di altra natura.

Art. 16 Comunicazioni, autorizzazioni e deroghe per manifestazioni in area pubblica

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto delle prescrizioni di cui alle tabelle di tipo A e B, così come assunte nel Regolamento, necessita di comunicazione da inoltrare al SUAP **almeno 30 giorni** prima dell'inizio dell'attività, come da "**Mod. 4**": la manifestazione può svolgersi se, **entro tale termine**, non intervengono richieste di integrazioni o motivi ostativi.
2. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alla tabella di tipo B, così come assunta nel Regolamento, possono richiedere al SUAP un'**autorizzazione in deroga almeno 45 giorni prima** dell'inizio della manifestazione, come da "**Mod. 5**": la domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un Tecnico

competente in acustica.

3. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dal COMUNE DI SAN CLMENTE, acquisito, eventualmente, il parere di ARPAE non vincolante, **entro 30 giorni** dalla richiesta.
4. Nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.
5. Le manifestazioni i cui effetti acustici possono prevedibilmente ripercuotersi sui ricettori sensibili devono essere **autorizzate in maniera espressa**. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.
6. È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

Art. 17 Esclusioni

1. Sono escluse comunque dalla regolamentazione ai sensi della DGR n. 1197/2020 e quindi da necessità di autorizzazione specifica ai sensi della normativa richiamata di cui agli art. 38, 39 e 40:
 - 1.1. le piccole audizioni musicali e/o spettacoli ed altre manifestazioni temporanee a collocazione estemporanea, non prevedibile e/o mobile, non legate ad esercizi di somministrazione vivande;
 - 1.2. Processioni religiose;
 - 1.3. Comizi elettorali;
 - 1.4. Cortei;
 - 1.5. Sfilate e concerti della banda cittadine o di carnevale;
 - 1.6. le manifestazioni temporanee per le quali non si utilizzino strumenti amplificati;
 - 1.7. manifestazioni temporanee di particolare rilevanza di interesse pubblico od organizzate dal Comune come nelle giornate di 15 agosto (ferragosto) e del 31 dicembre (Veglione di San Silvestro);
 - 1.8. le attività musicali/audizioni già regolamentate dal DPCM 215/99 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 Attività rumorose esercitate presso pubblici esercizi, circoli privati e locali di pubblico spettacolo

1. Altre attività rumorose a carattere temporaneo sono quelle esercitate all'interno di pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale, sotto forma di piano bar, serate musicali o danzanti, diffusione musicale, allorquando si svolgono secondo le seguenti modalità:
 - 1.1. non superano le **20 giornate** nell'arco di un anno solare e hanno una frequenza massima di **2 volte** a singola settimana;
 - 1.2. non superano le **20 giornate** nell'arco di un anno solare, con frequenza massima di **2 volte** a singola settimana, qualora le attività temporanee siano svolte nelle aree esterne di pertinenza a servizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

3. Per le attività disciplinate al presente articolato, occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) rispettivamente:
 - 3.1. comunicazione preventiva all'inizio dell'attività, nel caso in cui la stessa rispetti i limiti di accettabilità imposti dal presente regolamento, indicando afflusso atteso, durata, giornate durante l'anno solare e frequenza settimanale;
 - 3.2. apposita istanza di autorizzazione in deroga, specificando il parametro per il quale si chiede eccedenza al limite imposto con il presente regolamento.
4. Gli uffici comunali competenti rilasciano il provvedimento autorizzativo e stabiliscono il valore eventualmente ammissibile in eccedenza ai limiti di accettabilità (di cui alla precedente **Tabella B – Cat. 5**), in relazione alle apparecchiature impiegate e alle caratteristiche della zona e/o dell'edificio in cui si svolge l'attività specifica.
5. Le deroghe potranno essere concesse soltanto se il titolare della manifestazione all'atto della richiesta di autorizzazione, corredata di una valutazione previsionale di impatto acustico da parte di un tecnico competente, dichiara di impegnarsi ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica concretamente attuabili.
6. La valutazione previsionale di impatto acustico deve contenere i seguenti principali elementi:
 - 6.1. descrizione dell'area interessata dalla manifestazione e del contesto in cui è inserita corredata da cartografia;
 - 6.2. descrizione delle sorgenti sonore che verranno installate con individuazione delle stesse mediante planimetria;
 - 6.3. indicazione dei periodi di attività della manifestazione e di funzionamento delle sorgenti sonore;
 - 6.4. indicazione sui recettori più esposti;
 - 6.5. descrizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali che si intende adottare.
7. Le attività rumorose con carattere di permanenza svolte nei locali di pubblico spettacolo (ad es. sale cinematografiche, sale da ballo, teatri, impianti sportivi, ecc.) sono subordinate a valutazione di impatto acustico, che va richiesta in tutti i casi di realizzazione ex novo della struttura, trasformazione o consistente modifica, in sede di presentazione della pratica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.). La suddetta documentazione deve essere predisposta secondo i criteri e gli elaborati indicati all'articolo 6 comma 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 673 del 2004. La domanda può essere già corredata del parere dell'ARPAE.
8. Qualora il procedimento di permesso a costruire, denuncia di inizio attività, S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o C.I.L.A. (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) non abbia comportato l'esame della DO.IM.A (Documentazione Impatto Acustico), la domanda di licenza di pubblico spettacolo dovrà contenere apposita documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, al fine di acquisire il nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 447 del 1995.
9. La documentazione deve essere predisposta secondo i criteri di carattere generale sopramenzionati per la redazione della DO.IM.A.
10. Il nulla osta viene rilasciato dal dirigente del servizio preposto, sentito eventualmente il parere dell'ARPAE non vincolante, e può essere revocato a seguito di riscontro non positivo fra la documentazione acquisita e l'analisi reale e/o verifica strumentale della stessa.

11. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per gli esercizi che utilizzano impianti esclusivamente per la diffusione di musica di sottofondo (e pertanto non udibile in ambienti esterni e/o interni limitrofi) e solo per quei locali che li utilizzano esclusivamente dalle ore 6:00 alle ore 24:00, salvo deroghe.
12. Nei subentri nella gestione dei locali di pubblico spettacolo di cui sopra, la valutazione di impatto acustico non deve essere prodotta all'Amministrazione Comunale nel caso in cui il cedente avesse già provveduto in tal senso con il parere favorevole di ARPAE e la struttura non viene modificata in sede di subentro.

CAPO V – DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 19 Disposizioni per specifiche attività rumorose

1. **MACCHINE DA GIARDINO:** L'utilizzo di macchine, attrezzature e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito di norma nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Tale attività deve essere eseguita in modo tale da limitare l'inquinamento acustico e comunque con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica.
2. **IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E POMPE DI CALORE:** L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. I dispositivi di cui sopra devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.
3. **ALLARMI ANTIFURTO:** I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.
4. **PUBBLICITÀ FONICA – ALTOPARLANTI:** La pubblicità fonica sulle strade rimane disciplinata dalle specifiche norme contenute nel D.Lgs. 285/92 Codice della Strada e successivo Regolamento di Attuazione. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della strada (DPR 495/91), è consentito in ambito urbano nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:30.
5. **AUTOFRIGO:** Salvo specifiche deroghe, l'accensione dei motori dei compressori degli autofrigo è vietata a distanza inferiore di 50 metri dalle abitazioni civili su tutto il territorio comunale, per tutta la giornata festiva e dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e dalle ore 20:00 alle ore 7:00 dei giorni feriali. Tali limitazioni temporali non si applicano all'interno delle zone artigianali e delle altre zone in classe acustica V e VI, individuate dalla classificazione acustica comunale, a condizione che gli autofrigo rispettino la distanza di 50 metri dalle abitazioni civili.
6. **AUTOLAVAGGI:** Lo svolgimento dell'attività d'autolavaggio con mezzi automatici installati nel centro abitato, ad esclusione delle zone produttive, anche self-service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego d'apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) è consentito nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 22:00 e nei giorni festivi dalle 9:00 alle 22:00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge. Lo svolgimento di tali attività fuori dal periodo sopraindicato è consentito, nei casi in cui la distanza fra l'edificio residenziale più vicino e l'impianto è superiore a 100 m, o quando l'impianto è chiuso in tunnel di insonorizzazione o comunque adotta soluzioni tecniche alternative da valutare durante la fase di DO.IM.A. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori dei centri abitati e delle zone residenziali, come definiti negli strumenti urbanistici, e ad una distanza di almeno 100 m dalle stesse.
7. **SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ:** L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del verde pubblico (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è di norma consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche e le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) sono di norma consentite nei giorni feriali, compreso il sabato. I Comuni possono definire con provvedimenti specifici eventuali diversi vincoli di orario, anche sulla base della specifica regolamentazione per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, differenziando, se del caso, le diverse aree in funzione della specifica destinazione d'uso.

CAPO VI – MISURAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20 Ordinanze

1. In caso di constatazione da parte degli organi di controllo di superamento dei limiti previsti da norme vigenti e delle presenti norme, il dirigente del servizio comunale preposto alla tutela del clima acustico ambientale, previa acquisizione dell'eventuale parere di ARPAE non vincolante, dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Art. 21 Misure

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
2. Per le attività di cantiere, il LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, è misurato per un tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, in ambiente esterno, in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico.
3. Per le manifestazioni, i parametri di misura, riportati nelle tabelle di tipo A e B, come assunte nel Regolamento, sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - 3.1 LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, tempo di misura $TM \geq 10$ minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
 - 3.2 LAS, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite sia avvenuto almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.
4. Per la verifica del limite di esposizione pari a 108 LASmax, la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le medesime modalità indicate al precedente punto 3.2.
5. Non si applica il limite di immissione differenziale né le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e tonali a bassa frequenza.

Art. 22 Controlli

1. L'attività di controllo è demandata all'amministrazione comunale, alla Polizia Locale e all'ARPAE che la esercitano nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze, salvo per l'ARPAE l'attività derivante dall'applicazione di norme particolari per legge assegnate alla competenza della medesima.
2. Tenuto conto della particolarità della materia, tale attività di controllo viene effettuata, di norma, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.
3. L'amministrazione comunale per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa all'ARPAE potrà avvalersi di tecnici competenti in acustica iscritti ad ENTECA.

Art. 23 Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 447/1995, dall'art. 16 della L.R. 15/2001 e successive modificazioni.
2. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti od ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già emessa e notificata diffida alla sua prosecuzione e l'attività rumorosa continui in contrasto con detti provvedimenti, il dirigente del servizio responsabile, con proprio atto, provvede ad intimare la cessazione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure ad ordinare la sospensione dell'intera attività.
3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dagli Enti competenti all'irrogazione delle sanzioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'articolo 10 della legge 447 del 1995 (*"il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'art. 2, comma 1, lettere f) e h), sempre della L.447/95"*), le somme introitate dal comune ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 della legge regionale 15 del 2001, sono destinate al finanziamento dei Piani di risanamento.
4. Nel caso in cui la violazione ad una norma del presente regolamento non trovi espressa sanzione in atti aventi valore di legge dello stato o della Regione Emilia Romagna, la stessa è punita ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 276 del 2000 (testo unico per gli enti locali).

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 Disposizioni finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.
2. L'emanazione di norme sovracomunali, comporta la contestuale decadenza di tutti gli articoli del presente regolamento in contrasto con le medesime.
3. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento o altra disposizione / atto / ordinanza / provvedimento comunale per le parti in contrasto con il presente regolamento.
4. Qualora sopravvengano norme o regolamenti sovraordinati che comportino obbligatoriamente modifiche al presente Regolamento, dette modifiche potranno essere apportate con atto del dirigente del servizio comunale preposto alla tutela del clima acustico ambientale. Lo stesso nel caso in cui debbano essere apportate modifiche alle procedure di rilascio delle autorizzazioni quali modalità di presentazione delle domande, tempi di risposta ecc., alla modulistica, ovvero modifiche non sostanziali al testo del presente regolamento per la correzione di errori materiali o per definirne meglio i contenuti.